



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
2^ SEZIONE LAVORO**

in persona del giudice del lavoro Maria Teresa Consiglio ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al numero **23895** del registro generale dell'anno **2019** promossa

DA

VALERIO MARINA, SPINETTI MARCELLO E SPINETTI EVA ANNA,
eredi di **SPINETTI CARLO**, rappresentati e difesi dall'Avv. Francesco Quaglieri
come da procura in atti

RICORRENTE

CONTRO

INPS, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso
dall'Avv. Michele Sordillo come da procura in atti

RESISTENTE

FATTO E DIRITTO

I ricorrenti indicati in epigrafe, premesso di essere eredi del sig. Spinetti Carlo, titolare di pensione Inps (ex Inpdap) e deceduto in data 27.11.2014, hanno convenuto in giudizio l'Inps chiedendone la condanna al pagamento dei ratei di 13[^] mensilità di pensione maturati e non riscossi, pari a € 1.788,56.

Si è costituito l'Inps eccependo preliminarmente il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore della Corte dei Conti e, nel merito, l'infondatezza della domanda, avendo l'Istituto già provveduto al pagamento di quanto richiesto in data 16.6.2015.

All'odierna udienza, il procuratore di parte ricorrente nulla ha dedotto in ordine all'eccezione sollevata dall'Inps, limitandosi a rilevare di non essere a conoscenza del fatto che il *de cuius* fosse dipendente pubblico e chiedendo un rinvio per verificare con gli eredi l'avvenuto pagamento dedotto dall'Inps.

L'eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dall'istituto resistente è fondata e deve essere accolta.



La domanda presentata dalla parte ricorrente consiste nell'accertamento del diritto al pagamento dei ratei di 13^a della pensione goduta dal *de cuius*, deceduto in data 27.11.2014.

La domanda è dunque espressamente preordinata all'attribuzione di un beneficio di natura previdenziale rientrante nella giurisdizione esclusiva della Corte dei Conti ai sensi degli artt. 13 e 62 del regio decreto legge 12 luglio 1934 n. 1214. Secondo la giurisprudenza tale giurisdizione esclusiva concerne ogni questione che investa il diritto, la misura e la decorrenza della pensione, essendo riservate alla giurisdizione del giudice ordinario le questioni che coinvolgono i rapporti con il datore di lavoro (cfr. Cons. St., sez. IV, n. 329/1998; n. 224/1998; Corte dei Conti, sez. II, n. 8/1998).

Spettano in via esclusiva alla giurisdizione della Corte dei Conti, a norma del R.D. n. 1214 del 1934, art. 3 comma 3, artt. 13 e 62, tutte le controversie concernenti la sussistenza del diritto, la misura e la decorrenza della pensione dei pubblici dipendenti, comprese quelle nelle quali si allegghi, a fondamento della pretesa, l'inadempimento o l'inesatto adempimento della prestazione pensionistica da parte dell'ente obbligato, ivi comprese le controversie volte ad ottenere, anche in via autonoma, il pagamento della rivalutazione monetaria e degli interessi sui ratei del trattamento pensionistico tardivamente corrisposti (Cassazione civile sez. un., 09/06/2016, n.11849).

La giurisdizione della Corte dei Conti in tema di pensioni ha carattere esclusivo, essendo affidata al criterio di collegamento costituito dalla materia, sicché in essa ricadono tutte le controversie in cui il rapporto pensionistico costituisca elemento identificativo del "*petitum*" sostanziale, come quelle concernenti la sussistenza del diritto a pensione (cfr. Cass. SS.UU. n. 12722/2005). La giurisdizione esclusiva della Corte dei Conti in materia di trattamento pensionistico si estende alle controversie relative ad atti di recupero di ratei di pensione già erogati, atteso che anch'essi investono il quantum di detto trattamento e non soffre deroga (Cass. n. 5430/2008).

Nel caso in esame, la controversia è afferente alla determinazione dell'ammontare del trattamento pensionistico e non riguarda né i rapporti tra dipendente e datore di lavoro, né la diversa questione relativa alla fondatezza dell'azione di ripetizione di indebito promossa dall'Inps nei confronti degli eredi per la restituzione dei ratei riscossi nel periodo successivo alla morte del pensionato (rientrante nella giurisdizione del giudice ordinario secondo le Sezioni Unite, sentenza n. 18172/2017).

La controversia deve quindi essere devoluta alla giurisdizione della Corte dei Conti, essendo in contestazione esclusivamente questioni riguardanti il pagamento della pensione richiesta ed essendo pacifico che il *de cuius* fosse dipendente pubblico, come provato dall'Inps e non contestato dai ricorrenti (per inciso, è inverosimile che il procuratore non ne fosse a conoscenza, avendo espressamente dedotto in ricorso che il ricorrente era titolare di pensione "ex Inpdap"; in ogni caso, certamente ne era a conoscenza la parte ricorrente).

Per le ragioni sopra esposte deve essere accolta l'eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dall'Inps dichiarando la giurisdizione della Corte dei Conti.



Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, non sussistendo nel caso di specie le condizioni previste dall'art. 92 c.p.c. per la compensazione totale o parziale delle stesse.

P.Q.M.

disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione,
dichiara il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore della Corte dei Conti;
condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi € 845,00 oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.

Roma, 05/12/2019

Il giudice
Maria Teresa Consiglio

